

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

FRANCIA

Tessera d'identità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Visto il Decreto del 30 novembre 1926;

Visto l'articolo 19 della legge di finanza del 19 dicembre 1926;

Su rapporto del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,
e dei Ministri dell'Interno e della Agricoltura;

DECRETA:

Art. 1. — L'art. 10 del decreto del 30 novembre 1926 è modificato come segue:

« La carta d'identità è valida per una durata di dodici mesi a cominciare dalla data d'entrata in Francia del suo titolare o da quella alla quale essa deve essere regolarmente rinnovata:

« Ogni carta scaduta è senza valore.

« Le domande di rinnovazione devono essere presentate al Commissariato di polizia (o, in mancanza al Municipio), del luogo di residenza, nei tre mesi che seguono il termine dell'anno di validità. Trascorso questo tempo, i titolari delle carte non rinnovate saranno considerati come in situazione irregolare e saranno passibili delle penalità previste dall'art. 18 del presente decreto ».

Art. 2. — L'art. 15 dello stesso decreto è completato dal paragrafo seguente:

« *F.* Per i coloni e mezzadri che coltivano essi stessi i campi a loro affidati e che non impiegano, ordinariamente, una mano di opera estranea alla loro famiglia ».

Art. 3. — Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, di cui le disposizioni sono ugualmente applicabili all'Alsazia-Lorena ed all'Algeria.

Fatto a Parigi, il 20 gennaio 1927

GASTON DOUMERGUE.

Per il Presidente della Repubblica:

Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze

RAYMOND POINCARÉ.

Il Ministro dell'Agricoltura

HENRI QUEUILLE.

Il Ministro dell'Interno

ALBERT SARRAUT.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Visto l'articolo 22 della legge del 3 agosto 1926;

Visto il decreto del 26 settembre 1926;

Visto il decreto del 30 novembre 1926;

Visto l'articolo 19 della legge di finanza del 19 dicembre 1926;

Su rapporto del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze,
e del Ministro dell'Interno;

DECRETA:

Art. 1. — Le carte d'identità, dovendo essere rinnovate ogni anno, le due prime rinnovazioni saranno constatate dall'apposizione dei timbri della stessa categoria di quello apposto prima della loro creazione, se non è intervenuta alcuna modifica nella nazionalità, situazione di famiglia o professione esercitata in questo spazio di tempo.

Art. 2. — Le carte d'identità saranno sostituite dopo tre anni di uso o in caso di cattivo stato, o ancora se è sopravvenuta una delle modifiche previste all'art. 1.

Art. 3. — La procedura da seguire per il rinnovo annuale è quella prescritta dall'art. 1 del decreto del 30 novembre 1926.

Art. 4. — I timbri da usare per i due periodi di validità previsti all'art. 1 saranno, unicamente, quelli in vigore per gli stranieri al momento di ciascuno di questi periodi. La loro obliterazione dovrà essere effettuata dalle prefetture nella forma prevista dall'art. 2 del decreto del 26 settembre 1926.

Art. 5. — Il Ministro dell'Interno e il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sono incaricati, ognuno per ciò che li riguarda, dell'esecuzione del presente decreto, di cui le disposizioni saranno applicabili all'Alsazia-Lorena e all'Algeria.

Fatto a Parigi, il 20 gennaio 1927.

GASTON DOUMERGUE.

Per il Presidente della Repubblica:

Il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze:

RAYMOND POINCARÉ.

Il Ministro dell'Interno

ALBERT SARRAUT.

MESSICO

Legge 9 marzo 1926 concernente le migrazioni.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. — Qualsiasi individuo può immigrare nel territorio nazionale o emigrarne, con le limitazioni stabilite dalla Costituzione generale degli Stati Uniti messicani, dai trattati internazionali, e dalla presente legge e relativo regolamento.

ART. 2. — Potrà effettuarsi il transito di emigrazione e immigrazione, per i luoghi e nelle ore legalmente autorizzate, solamente con l'intervento delle competenti autorità.

ART. 3. — Sono luoghi autorizzati al transito migratorio:

1º) i porti di partenza;

2º) i porti di frontiera autorizzati al commercio internazionale;

3º) i porti di frontiera e marittimi autorizzati particolarmente dalla Segreteria del Governo.

ART. 4. — La Segreteria del Governo può istituire delegazioni ausiliarie nei porti marittimi o luoghi di frontiera nei quali sia autorizzato temporaneamente il transito internazionale. I Delegati ausiliari dipenderanno direttamente dal Delegato designato ed avranno le attribuzioni stabilite dai regolamenti e decreti relativi.

ART. 5. — La Segreteria del Governo emanerà il regolamento e le disposizioni necessarie per l'adempimento della presente legge; e per mezzo di circolari risolverà i dubbi che si presenteranno nella sua applicazione.

ART. 6. — È obbligo delle autorità del servizio di migrazione osservare ed uniformarsi al Codice sanitario vigente ed a tutte le disposizioni che si riferiscono alla sanità marittima e di frontiera.

ART. 7. — Il Dipartimento di salute pubblica designerà i Delegati o Agenti sanitari nei luoghi autorizzati al transito migratorio. Nei casi di mancanza temporanea o assoluta di detti Delegati o Agenti, la designazione potrà ricadere su qualche medico della località, e quando non ve ne fosse, su persona non abilitata che possa disimpegnare temporaneamente le funzioni sanitarie richieste.

I Delegati della migrazione daranno, in tal caso, avviso immediato al Dipartimento di salute, indicando i medici nominati sul posto, o, in loro mancanza, le persone che potranno sostituirli.

In caso necessario, i Delegati o Agenti della migrazione assumeranno le funzioni spettanti a quelli della salute, uniformandosi alle istruzioni emanate dal citato Dipartimento.

ART. 8. — I Consoli messicani ed il personale amministrativo dipendente sono Agenti ausiliari all'estero del servizio della migrazione messicana, e, in conseguenza, sono tenuti allo stretto adempimento della presente legge e del relativo regolamento, come di tutte le disposizioni che, di accordo con l'articolo 5, siano emanate dalla Segreteria del Governo.

ART. 9. — Le autorità locali degli Stati della Federazione sono tenute all'osservanza della presente legge e relativo regolamento, al pari di tutte le altre disposizioni che si emaneranno in seguito su questa materia.

ART. 10. — Gli Agenti della difesa marittima e di frontiera, dipendenti dalle Capitanerie di porto o dalle Dogane, presteranno aiuto al personale della migrazione, osservando le prescrizioni contenute nella presente legge e relativo regolamento.

ART. 11. — Gli impiegati della migrazione dovranno richiedere l'ausilio della forza pubblica per evitare che partano o entrino nel paese individui che non si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge, e per conseguenza potranno chiedere l'ausilio delle Capitanerie di porto, della difesa marittima e di frontiera, delle forze federali o delle autorità locali, al fine di ottenere l'adempimento di tutte e ciascuna delle presenti disposizioni.

ART. 12. — La Segreteria del Governo sorveglierà per lo stretto adempimento delle disposizioni vigenti per la statistica nazionale, ed impianterà, inoltre, un particolareggiato registro del movimento della immigrazione, emigrazione e rimpatri.

ART. 13. — Viene istituito nella Repubblica il registro degli stranieri e nazionali che entrano nel paese o ne partono, in conformità a quanto è previsto nel regolamento della presente legge.

ART. 14. — È obbligatorio, per qualsiasi straniero o messicano che entri nel paese o ne parta, provvedersi di una carta individuale di identità, conformemente a quanto è richiesto dal regolamento.

Le carte d'identità non sono necessarie per le persone comprese nelle eccezioni fatte dalla presente legge.

ART. 15. — I Consoli messicani, del pari che i Delegati della migrazione della Repubblica, sono obbligati di spedire carte individuali di identificazione, a richiesta scritta degli interessati, i quali devono esibire prova documentata rispetto alla nazionalità, stato civile, moralità, contratto preventivo di lavoro, ecc., per dimostrare che si trovano in condizione legale di emigrare o immigrare nel paese.

La carta d'identità non concede il diritto di emigrare o immigrare, poichè essa è subordinata all'adempimento di tutti gli altri requisiti imposti dalla legge.

ART. 16. — La Segreteria del Governo procederà periodicamente a fare e pubblicare il censimento del movimento migratorio della Repubblica.

ART. 17. — La Segreteria del Governo ha esclusivamente la facoltà di emanare le disposizioni tendenti ad evitare che emigrino lavoratori messicani in condizioni illegali rispetto alle leggi del paese verso il quale si recano o in contravvenzione dei provvedimenti protezionisti, della presente legge e relativo regolamento.

A tal'uopo, la Segreteria istituirà i servizi permanenti o provvisori di vigilanza nelle località della Repubblica che per la circostanza saranno credute convenienti.

ART. 18. — La Segreteria del Governo regolerà di accordo con le necessità pubbliche e proprie di ciascuna regione nazionale e conformemente a convegni internazionali e speciali, se ve ne saranno, il transito quotidiano e locale fra popolazioni confinanti e di frontiera, con gli Stati Uniti d'America del Nord, Repubblica del Guatemala e Honduras britannico.

ART. 19. — Il regolamento della presente legge determinerà le norme alle quali deve essere sottoposta la vigilanza degli individui appartenenti agli equipaggi sui piroscafi nazionali o stranieri, che effettuano traversate internazionali, e, del pari, indicherà i requisiti per permettere nei nostri porti lo sbarco degli equipaggi stranieri e la loro entrata nel paese.

ART. 20. — L'individuo che immigra nel paese in violazione delle leggi che regolano la materia, dopo aver pagato la multa o scontato l'arresto corrispondente, sarà condotto nel luogo designato dalla Segreteria del Governo per essere imbarcato secondo l'opportunità.

ART. 21. — Le richieste, istanze o documenti in generale che i privati di qualsiasi nazionalità inviino ai funzionari della migrazione, debbono, per essere presi in considerazione, essere redatti in lingua spagnuola, giacchè senza tale requisito non vi si darà corso.

ART. 22. — Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli Agenti diplomatici stranieri, nè ai rappresentanti di altri paesi che si recano nella Repubblica in missione ufficiale, e, per conseguenza, nemmeno alle loro famiglie, impiegati e servitù, nè a quelle persone non sottoposte alla giurisdizione territoriale, conformemente alla prassi nel diritto internazionale; però detti Agenti o rappresentanti devono dimostrare la loro identità, prima d'entrare nella Repubblica.

CAPITOLO II.

Dell'imposta dell'immigrante.

ART. 23. — Viene creata l'imposta dell'immigrante, l'ammontare generale della quale per individui sarà determinato dalla legge d'ingresso.

ART. 24. — Nel regolamento della presente legge si stabiliranno tutti i casi di eccezione per l'applicazione di detta imposta.

ART. 25. — Le delegazioni del servizio della migrazione saranno le ausiliarie della Segreteria del Commercio e Credito pubblico, agli effetti della riscossione di tale imposta, nella forma che sarà determinata dalle disposizioni rispettive.

CAPITOLO III.

Della immigrazione.

ART. 26. — Agli effetti della presente legge si considera:

1º) *Immigrante.* — Lo straniero che giunge nella Repubblica col proposito espresso di stabilirvisi, per qualsiasi causa o fine lecito, o di cui la permanenza temporanea ecceda, senza interruzione, più di sei mesi a decorrere dalla sua entrata;

2º) *Emigrante.* — L'individuo, qualunque sia la sua nazionalità, professione o ufficio, che esprima il proposito di abbandonare, per più di sei mesi, il territorio nazionale, avendo risieduto in esso, senza interruzione, essendo straniero, eguale tempo; e i lavoratori messicani i quali per motivi di lavoro si allontanano periodicamente dalla Repubblica, anche quando la loro assenza sia inferiore a sei mesi.

3º) *Turisti.* — Con tale designazione viene qualificato lo straniero che visita la Repubblica per diporto o divertimento e la permanenza del quale nel territorio nazionale non ecceda sei mesi.

4º) Sono equiparati ai turisti gli stranieri che giungono nel paese per motivi di commercio, industriali, scientifici, artistici, di famiglia, sempre che la loro permanenza non ecceda sei mesi.

ART. 27. — Sono eccettuati dalla qualità di emigranti le seguenti categorie:

1º) Gli Inviati diplomatici e Agenti consolari stranieri accreditati presso il Governo; i Rappresentanti di altri paesi che si recano nella Repubblica in missione ufficiale, così come le loro famiglie, impiegati e seguiti che li accompagnano, previa dichiarazione del Capo della missione.

2º) Lo straniero in transito sul territorio nazionale, sempre che la sua permanenza non ecceda sei mesi.

3º) Il turista.

4º) Lo straniero stabilitosi nel paese, che sia partito da esso entro i sei mesi anteriori alla data alla quale vuole rientrarvi nuovamente, conformemente all'articolo 33.

5º) L'individuo che è entrato nel paese illegalmente.

6º) Gli stranieri domiciliati fra le popolazioni confinanti con gli Stati Uniti messicani, e cioè degli Stati Uniti dell'America del Nord, del Guatemala e dell'Honduras britannico, che per qualsiasi fine lecito e previo permesso dei funzionari del servizio competente entrano fra le popolazioni messicane di frontiera.

ART. 28. — Lo straniero che vuole immigrare negli Stati Uniti messicani deve manifestarlo previamente al Console del Messico nel luogo più vicino a quello della sua residenza o della partenza, perchè venga iscritto sul registro degli stranieri, risponda al questionario relativo e faccia compilare la corrispondente carta individuale di identificazione, nella quale saranno annotate le generalità dell'interessato, e sarà applicata la sua fotografia.

L'adempimento di tali formalità non concede diritto allo straniero di entrare nella Repubblica, perchè, per ottenerlo, sarà indispensabile di sottomettersi all'esame delle autorità sanitarie e di immigrazione nel luogo di entrata, comprovando con documenti che serba buona condotta, eserciti qualche ufficio o professione o che diversamente viva in maniera onesta o che abbia un previo contratto di lavoro e che possenga i requisiti richiesti agli immigranti dal regolamento della presente legge.

I messicani saranno esaminati solo agli effetti della sanità e perchè si possano redigere i dati statistici prescritti nel regolamento della presente legge.

ART. 29. — Non potranno entrare nella Repubblica, e per conseguenza saranno respinti, gli stranieri compresi in qualcuna delle categorie seguenti:

1º) Coloro che per essere inoltrati di età, rachitici, deformati, monchi, zoppi, gobbi, paralitici, ciechi o in qualsiasi altra maniera deformati, siano inabili al lavoro e possano costituire un peso per la società.

2º) I giovani minori di età e le donne minori di venticinque anni, che non giungano sotto la protezione di alcuna persona della propria famiglia maggiore di età o non siano a carico di persona onorevole residente nel paese, che legalmente li prendano sotto la propria protezione e si rendano responsabili del loro mantenimento e della loro educazione.

3º) Gli uomini maggiori di età che non sappiano leggere nè scrivere nemmeno una lingua o un dialetto, con eccezione degli ascendenti o discendenti di qualche immigrante legalmente ammesso o di qualche straniero residente nel paese o anche di qualche cittadino messicano per nascita o naturalizzazione, compresi in questa eccezione i parenti in primo grado degli stranieri accennati.

4º) I latitanti della giustizia, coloro che sono stati condannati e non abbiano scontata la condanna e coloro che essendo perseguitati per delitti che conformemente alle leggi messicane o di quelle del paese nel quale hanno commesso il reato devono essere puniti con pena restrittiva della libertà personale per più di due anni, eccettuati i reati politici.

5º) Le prostitute, coloro che intendono introdurre nel paese, le persone che vivono a loro spese, quelle che le accompagnano, quelle che sfruttano o eccitano la prostituzione e coloro che non tengono professioni, ufficio, lavoro o maniera onesta di vivere.

6º) I tossicomani e coloro che si dedicano al traffico illegale delle droghe snervanti, lo eccitano o sfruttano.

7º) Coloro che appartengono a società anarchiche o che propagano, sostengono o professano la dottrina della distruzione violenta dei Governi o l'assassinio dei funzionari pubblici.

8º) Gl'immigranti lavoratori che non esibiscono, al momento in cui si pratica la visita d'ispezione, il contratto preventivo di lavoro (requisito di preferenza) conformemente alla legislazione messicana, della durata non minore di un anno, o, in sua vece, la dimostrazione immediata di aver rendite sufficienti per sostenere il proprio mantenimento e delle legittime famiglie per non meno di tre mesi a partire dall'entrata, indipendentemente dalla disponibilità della somma necessaria per coprire le spese di trasporto e mantenimento sino a destinazione nel paese.

9º) Coloro che esercitano una professione non permessa nella Repubblica.

10º) Coloro che non posseggono il totale dell'imposta dell'immigrante.

11º) Coloro che a giudizio dell'Esecutivo federale non devono entrare nel paese.

ART. 30. — La semplice esistenza di presunzione è sufficiente per ritenere un emigrante compreso in qualcuno dei casi enumerati nell'articolo precedente. In caso di dubbio, gl'immigranti saranno trattenuti in osservazione a spese proprie o delle Compagnie di navigazione o ferroviarie, sotto la vigilanza delle autorità dell'emigrazione, mentre hanno luogo le indagini del caso. È obbligo degli immigranti di esibire la prova con documenti della buona condotta, così come della professione, ufficio o altra maniera onesta di vivere.

ART. 31. — Gli stranieri che si riterrà compresi nella frazione I dell'articolo 29 potranno essere ammessi nella Repubblica solo per accordo espresso dall'Esecutivo della Unione, sempre che dimostrino che non saranno un peso per la società.

ART. 32. — Lo straniero che abbia fissato la sua residenza nella Repubblica ed ottenuto la carta di naturalizzazione, potrà far venire nel territorio nazionale i propri ascendenti e discendenti e fratelli che siano minori di età, purchè nessuno di essi si trovi compreso nei casi restrittivi delle frazioni 1, 2, 3, 8 e 10 dell'articolo 29, previo accordo della

Segreteria del Governo, che determinerà le condizioni per l'ammissione, però l'interessato è obbligato a dimostrare la parentela in forma legale.

ART. 33. — Lo straniero che ha risieduto nel paese per più di cinque anni e vi ritorna senza essere stato assente più di sei mesi, non è obbligato a dimostrare nuovamente di possedere i requisiti di immigrazione previsti dalla legge, sempre che la sua prima entrata nella Repubblica sia stata legale, così come abbia osservato buona condotta durante tutto il tempo della sua residenza nel paese.

ART. 34. — Lo straniero, che vigendo la presente legge, entra nel territorio nazionale violando le disposizioni della medesima, sarà espulso dal paese, sempre che non abbia risieduto nel territorio nazionale per più di cinque anni.

La espulsione si effettuerà col piroscifo che ha condotto il passeggero, con un altro della stessa impresa o con qualsiasi altro e per conto della Compagnia alla quale appartiene il piroscifo su cui lo straniero è giunto nel paese; o in sua vece per via terrestre e a spese dell'immigrante o del Governo quando costui sia insolvente.

ART. 35. — Se lo straniero è stato sottoposto a qualche giudizio, una volta estinta la condanna, sarà posto a disposizione delle autorità della migrazione, perchè queste procedano di accordo con la prima parte della presente disposizione.

Le spese cui hanno dato luogo il mantenimento degli immigranti che devono essere respinti resteranno a carico della impresa che li ha condotti nel paese.

ART. 36. — L'individuo che intende venire nel paese deve sottoporre alle Autorità consolari e della migrazione, previa dichiarazione di dire la verità, e soggetto alle sanzioni previste dalla presente legge, in caso di falsità, le informazioni previste nella medesima e nel regolamento relativo, informazioni che dovranno risultare nella carta di identità, la quale sarà firmata in triplice copia in unione del Console o del Delegato.

ART. 37. — La carta di cui all'articolo precedente dell'immigrante ammesso nella Repubblica sarà timbrata dalle Autorità della migrazione del luogo di entrata; tali funzionari facendo constare a mezzo del timbro richiesto che lo straniero, al quale appartiene detto documento, ha immigrato adempiendo alle disposizioni della presente legge. La mancanza della carta di identificazione o del timbro rispettivo stabilisce la presunzione che si sia penetrato nella Repubblica senza adempire ai requisiti legali, salvo prova contraria.

La carta appartenente ad uno straniero che è stato respinto dalle Autorità della migrazione, sarà ritirata dalla stessa al momento della visita della ispezione regolamentare, allo scopo di darle la destinazione prevista dal regolamento.

ART. 38. — I Delegati della migrazione possono concedere il permesso di penetrare nel paese a stranieri in transito per la Repubblica; però devesi comprovare, in ciascun caso, che detti individui riuniscono tutti i requisiti d'immigrazione, per poter entrare nel paese verso il quale sono diretti, e che non si fermeranno nel paese più di sei mesi.

ART. 39. — Le Autorità della migrazione nella Repubblica potranno impedire l'entrata nel territorio nazionale agli stranieri che, avendo risieduto nel paese, abbiano emigrato senza possedere i requisiti stabiliti dalla presente legge, salvo quanto dispone l'articolo 33.

ART. 40. — Gli artisti stranieri, ingaggiati da Compagnie teatrali, devono possedere individualmente i requisiti voluti dalla presente legge e dal regolamento relativo, sempre che si proponghano di fermarsi nella Repubblica più di sei mesi; però, in ogni caso, devono esibire i contratti preventivi di lavoro, costituendo in deposito la garanzia pecuniaria che sarà determinata dalla Segreteria del Governo.

Gli studenti originari di altri paesi esibiranno la prova documentata che vengono a studiare in qualche istituto ufficiale o particolare della Repubblica. La Segreteria del Governo potrà dispensarli dal possesso dei requisiti immigratori, previa richiesta individuale.

CAPITOLO IV.

Della immigrazione attraverso porti marittimi.

ART. 41. — Il capitano di un piroscafo che trasporta passeggeri, che devono sbarcare nella Repubblica, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi imposti dai regolamenti rispettivi.

ART. 42. — I capitani di bastimenti che non trasportano passeggeri o equipaggi che devono sbarcare nella Repubblica, devono sottoporsi, quando toccano porti nazionali, a ciò che dispongono i regolamenti rispettivi.

ART. 43. — Ammesso il piroscafo a libera pratica dai funzionari della Delegazione di sanità marittima, spetterà alle Autorità della migrazione di salire a bordo, e dopo di questa spetterà il turno agli agenti di dogana; però per economia di tempo, e sempre che le condizioni sanitarie del piroscafo lo permettano, potranno i Commissari della migrazione, recarsi sul piroscafo accompagnandosi col medico della sanità per dare inizio alle operazioni proprie del servizio migratorio.

ART. 44. — Lo sbarco avrà luogo nel posto o nell'ora indicati dal Delegato della migrazione, senza pregiudizio delle operazioni che, prima di ogni altra, spettano alla Sanità marittima, così come alle Capitanerie di porto, dovendosi osservare tutte quelle precauzioni che tendono ad impedire qualsiasi disordine o che sbarchino individui che non debbano farlo.

Lo sbarco dei passeggeri o degli equipaggi, che si effettuino in località ed ore non indicate dal Delegato della migrazione, sarà considerato illegale, e tutte le persone che siano scese a terra, saranno imbarcate immediatamente di nuovo.

Allo scopo di non ostacolare o ritardare i servizi spettanti agli uffici di dogana, tanto le autorità fiscali che quelle della migrazione, procederanno in tal caso di comune accordo.

ART. 45. — L'emigrante che non riunisca i requisiti previsti nella presente legge non potrà sbarcare salvo autorizzazione espressa dalla Segreteria del Governo.

ART. 46. — Le visite di privati ai piroscafi saranno consentite sotto l'osservanza di quanto prescrive il Regolamento, essendo autorizzate unicamente dai Delegati della migrazione.

ART. 47. — Ai vagabondi stranieri che giungono su qualche piroscafo, proveniente egualmente da porto straniero, sarà vietato lo sbarco, trattenendoli con le debite garanzie, sotto la responsabilità del capitano

e saranno respinti con la stessa nave a spese della Compagnia rispettiva, conformemente a quanto prescrive l'articolo 34 della presente legge.

ART. 48. — I piroscafi che provengono dall'estero e che siano diretti a qualcuna delle Isole degli Stati Uniti del Messico, trasportando immigranti, siano o meno lavoratori e arruolati per conto di qualsiasi impresa o Compagnia, debbono ottemperare agli obblighi imposti dalla presente legge e relativo regolamento, tanto per ciò che concerne individualmente gl'immigranti, quanto per ciò che riguarda gli equipaggi, ed allo scopo toccheranno il porto nazionale autorizzato più vicino all'isola perchè la Delegazione della migrazione che in esso si trova verifichi l'adempimento dei requisiti generali come sopra previsti.

ART. 49. — Eseguita la visita d'ispezione, il Delegato della migrazione compilerà, se del caso, una lista sufficientemente particolareggiata degli stranieri compresi in qualcuna delle disposizioni restrittive, e che, per conseguenza non devono sbarcare. Detta lista sarà consegnata, previa comunicazione alle persone non ammesse, agli agenti del proprio servizio di turno, perchè costoro, sotto la loro immediata responsabilità, esercitino la debita vigilanza dei respinti.

Il Delegato procederà alla redazione di un verbale, facendo in esso constare le circostanze degne di rilievo, come tutti i nomi degli individui indesiderabili. Tale documento sarà sottoscritto dal capitano della nave, agente consegnatario e dalle autorità messicane che nell'atto siano intervenute. Una copia sarà rimessa, nel più breve tempo possibile, alla Segreteria del Governo.

ART. 50. — Il Delegato, una volta effettuata la visita, si asterrà di risolvere, al momento dello sbarco, qualsiasi protesta rispetto all'ammissione dei trattenuti, limitandosi semplicemente ad un intervento informativo, perchè solo alla Segreteria del Governo, conformemente a quanto è previsto all'articolo 45 della presente legge, spetta di risolvere tutti e ciascuno dei casi particolari.

CAPITOLO V.

Della entrata e partenza dei passeggeri per via aerea.

ART. 51. — I velivoli che conducendo passeggeri intendono di penetrare nello « spazio territoriale » della Repubblica, devono effettuarlo dirigendosi a luoghi autorizzati al transito di immigrazione nel paese e nelle ore regolamentari, nel senso che i piloti di aeronavi devono essere provvisti dei dispacci consolari rispettivi, conformemente alle disposizioni che sulla materia sono state emanate dalle Segreterie degli Affari Esteri, Comunicazioni ed Opere Pubbliche e Guerra e Marina, ovvero in base a trattati e convenzioni internazionali.

ART. 52. — Il velivolo che si addentra nello « spazio territoriale » della Repubblica, è obbligato a discendere al primo segnale della Autorità della migrazione, e se non gli fu possibile di effettuarlo immediatamente, dovrà farlo appena è possibile la discesa.

ART. 53. — Il velivolo che, conducendo passeggeri, intenda di atterrare in una località del territorio nazionale, dovrà fermarsi al luogo di entrata ed assoggettarsi alla ispezione delle autorità della migrazione.

ART. 54. — Sono applicabili alla immigrazione aerea le disposizioni dei capitoli III e IV della presente legge.

ART. 55. — Terminata l'ispezione regolamentare si rilascerà al pilota o al conduttore dell'aeronave un certificato o documento attestante di avere ottemperato a tale prescrizione, documento che sarà obbligato di presentare alle Autorità del paese, sempre che ne sia richiesto.

ART. 56. — Il velivolo che, trasportando passeggeri, parta dal paese o dalle sue acque territoriali, dovrà partire precisamente dai luoghi autorizzati al transito della migrazione.

CAPITOLO VI.

Della immigrazione per via terrestre.

ART. 57. — Gli stranieri messicani che intendono di entrare nel paese per via terrestre, dovranno presentarsi alla Delegazione rispettiva sotto ponendosi all'adempimento delle prescrizioni legali.

ART. 58. — La ispezione degli immigranti ed emigranti sarà effettuata negli uffici della Delegazione competente a mezzo del Delegato, e, in sua assenza e in sua vece, dal sub-delegato, giacchè solo in casi urgenti o per ordine della Segreteria del Governo, la ispezione potrà effettuarsi sui treni; però, sempre ed in ogni caso, dal capo del competente ufficio, il quale è il responsabile diretto della regolarità del servizio. La classificazione legale di immigrante o emigrante non sarà delegata agli agenti, i quali, salvo il caso di contravvenzione, non potranno arrogarsi la facoltà di risolvere sulla questione di accettare o respingere un immigrante o un emigrante.

ART. 59. — Gli agenti incaricati del servizio di vigilanza, sia nei posti fissi che sui treni, si uniformeranno alle norme e istruzioni che saranno previste nell'apposito regolamento.

ART. 60. — Lo straniero che risulta, compreso in una qualsiasi delle disposizioni restrittive dell'articolo 29, sarà respinto in conformità all'articolo 34 della presente legge.

ART. 61. — I Delegati della migrazione devono segnalare i luoghi e le ore opportune per l'entrata degli immigranti che non giungono per ferrovia.

ART. 62. — La deportazione degli immigranti, che illegalmente sono entrati nella Repubblica per via terrestre o aerea, si effettuerà per conto dell'interessato, a spesa della Società che lo ha trasportato, o in caso di insolvenza, a carico del Governo.

CAPITOLO VII.

Della immigrazione di coloni e lavoratori in gruppi maggiori di dieci.

ART. 63. — Agli effetti della presente legge, si considerano come immigranti lavoratori gli stranieri che si recano nella Repubblica per dedicarsi, temporaneamente o definitivamente, a lavori manuali, mediante salario anche giornaliero; e come coloni, gli stranieri che si recano

nel paese allo scopo di stabilirsi in una regione determinata, dedicandosi in essa per proprio conto a lavori agricoli o industriali, previo l'accertamento dei requisiti della legge di colonizzazione. Le famiglie dei coloni e degli immigranti lavoratori, saranno considerati sotto le stesse denominazioni.

ART. 64. — I coloni e gl'immigranti lavoratori, che entrano nella Repubblica, devono assoggettarsi a quanto dispone il presente capitolo, prima di ottemperare a quanto ha disposto in precedenza la presente legge.

ART. 65. — La Segreteria del Governo potrà vietare temporaneamente l'entrata d'immigranti lavoratori quando ritiene che esista scarsità di lavoro nel paese; però a tal riguardo, si riserberà la facoltà di effettuare la scelta che riterrà conveniente.

ART. 66. — Le imprese di trasporto migratorio sono obbligate a tenere nella città di Messico un rappresentante col mandato di far fronte a tutte le circostanze che sorgeranno e a tutte le eventuali responsabilità, ed un altro rappresentante, con le stesse funzioni in ciascuna delle località della Repubblica dove fanno capo immigranti.

ART. 67. — Parimenti sono obbligati a prestare cauzione sufficiente, ritenuta tale dalla Segreteria del Governo, per l'adempimento delle obbligazioni imposte dalla presente legge e a reintegrare la cauzione sempre che sarà necessario.

ART. 68. — Qualora si tratti di piroscafi che trasportino numero considerevole di coloni o immigranti lavoratori contrattati pel servizio di imprese murarie, industriali o agricole, la Segreteria del Governo potrà permettere lo sbarco nei porti che non siano fra quelli autorizzati per l'entrata ordinaria di immigranti, osservandosi, in ciascun caso, le precauzioni che allo scopo sono determinate dalla stessa Segreteria per assicurare l'adempimento di quanto è prescritto nella presente legge.

CAPITOLO VIII.

Della emigrazione.

ART. 69. — Il messicano o straniero che intenda emigrare dal territorio nazionale, dovrà presentarsi alle Autorità della migrazione del luogo di partenza, manifestando la sua intenzione di partire, il luogo di destinazione all'estero e le altre informazioni previste nel regolamento, il tutto da far constare in una carta di identità, che sarà firmata dall'emigrante in triplice copia, in unione del Delegato della migrazione.

ART. 70. — Gli emigranti messicani o stranieri riceveranno dal Delegato competente un esemplare della carta, alla quale si riferisce l'articolo precedente, e che servirà per la di lui identificazione innanzi ai funzionari diplomatici o consolari all'estero, e per comprovare che ottemperarono alle disposizioni legali per l'emigrazione dalla Repubblica.

ART. 71. — La mancanza di carta di identificazione stabilisce la presunzione che l'emigrante non si fosse trovato nelle condizioni determinate dalla presente legge, salvo prova in contrario e senza pregiudizio della protezione alla quale ha diritto, da accordarsi ai messicani da parte del Governo degli Stati Uniti messicani, se comprovano la loro nazionalità.

ART. 72. — I messicani che emigrano dalla Repubblica, a seguito di un contratto di lavoro all'estero, devono dichiararlo al Delegato di emigrazione, esibendo il documento nel quale tale circostanza sarà fatta constare. I contratti devono ottemperare alle condizioni stabilite nella frazione XXVI dell'articolo 123 della Costituzione e nelle leggi regolamentari relative.

ART. 73. — Gli arruolatori, gli agenti di emigrazione e in generale tutti coloro che per conto proprio o altrui stipulano contratti per la esecuzione dei quali si richieda la emigrazione di lavoratori messicani, dovranno assoggettarsi alle disposizioni relative del regolamento della presente legge.

ART. 74. — Nessun piroscafo potrà partire da porti nazionali prima che vi abbia subito la visita di partenza da parte delle autorità della migrazione e di avere ottenuto da queste ultime l'autorizzazione per intraprendere il viaggio.

ART. 75. — I capitani di piroscafi che imbarcano equipaggi o passeggeri in porti nazionali, devono esigere che dimostrino previamente il possesso dei requisiti che la presente legge richiede per gli emigranti.

ART. 76. — Il capitano del piroscafo dovrà presentare alle autorità di emigrazione competenti al momento di effettuare la visita di partenza, le liste dei passeggeri o equipaggi che abbiano imbarcato, siano anche di transito, con menzione del nome, età, stato civile, professione, nazionalità, provenienza e località di destinazione, così come tutte le altre notizie previste dal regolamento della presente legge.

ART. 77. — Il velivolo che, conducendo passeggeri, parta dal paese, dovrà effettuare il suo viaggio precisamente dai luoghi autorizzati al traffico dell'emigrazione.

Sono applicabili alle aeronavi in viaggio di partenza le disposizioni del presente capitolo.

ART. 78. — L'individuo che ha commesso uno dei fatti punibili dalle leggi messicane non potrà emigrare senza di avere previamente provato di avere scontata la pena corrispondente o di esibire l'autorizzazione giudiziaria per effettuare la partenza.

ART. 79. — In relazione all'articolo 48, i piroscafi che salpano da un'isola degli Stati Uniti messicani per dirigersi all'estero conducendo emigranti, siano o no lavoratori, dovranno toccare il porto nazionale autorizzato più vicino all'isola, perchè la delegazione competente si accerti dell'adempimento delle obbligazioni generali previste nella presente legge e regolamento relativo.

CAPITOLO IX.

Delle pene.

ART. 80. — Le infrazioni alla presente legge saranno accertate amministrativamente e saranno punite in conformità agli articoli seguenti:

ART. 81. — La negligenza o omissione dell'adempimento degli obblighi imposti nell'articolo 11 della presente legge, sarà punita con un mese di sospensione dall'impiego, ed in caso di recidiva con la destituzione.

ART. 82. — Il capitano di un piroscalo, che viene meno all'adempimento di quanto dispongono la presente legge ed il relativo regolamento, sarà punito con multa da cento a mille *pesos*.

ART. 83. — Lo sbarco che si effettuerà in posti od ore che non siano quelli indicati dal Delegato della migrazione, conformemente all'articolo 44 della presente legge, sarà punito applicando al capitano del piroscalo la multa da cento a mille *pesos*.

ART. 84. — La stessa pena, di cui all'articolo precedente, sarà imposta al capitano di un piroscalo quando permetterà di scendere a terra a qualche passeggero o persona dell'equipaggio, prima che sia effettuata la visita regolamentare da parte delle autorità della migrazione.

ART. 85. — Lo straniero che entra nel paese in violazione della presente legge o contravvenendo alle disposizioni regolamentari o fiscali dei funzionari della migrazione sarà punito, senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo 34, con la multa da cento a mille *pesos*.

ART. 86. — Lo straniero in transito, che sbarca in un porto senza essere munito della carta di identificazione, secondo il regolamento della presente legge, sarà obbligato ad imbarcarsi nuovamente.

ART. 87. — Lo straniero in transito che sbarca in qualche porto nazionale allo scopo di visitarlo e resterà in terra, dopo la partenza del piroscalo nel quale effettuò la traversata, e se non si presenterà entro le ventiquattro ore successive a giustificarsi presso l'ufficio della migrazione competente, gli verrà applicata una multa da cento a cinquecento *pesos* senza pregiudizio di essere trasportato al posto che sarà indicato dalla Segreteria del Governo, per essere imbarcato nuovamente appena sarà possibile.

ART. 88. — La persona che visita o avvicina un piroscalo, senza il previo consenso dei funzionari dell'emigrazione, contravvenendo al disposto dell'articolo 46 della presente legge, sarà punito con la multa da dieci a cinquecento *pesos*.

ART. 89. — Il capitano di un piroscalo, che si rifiuta di obbedire ad un ordine di reimbarco, sarà punito con la multa da cento a mille *pesos*. Quando l'ordine sia fatto ad un rappresentante della compagnia e questo si rifiuti di obbedirvi, gli verrà applicata la stessa pena, e, in entrambi i casi, il piroscalo non potrà partire sino a quando non sarà riscossa la multa e siasi ottemperato all'ordine del reimbarco.

ART. 90. — L'entrata di stranieri per via terrestre effettuata attraverso località ed ora non autorizzate, o senza ottemperare a quanto dispone l'articolo 57, sarà punito, applicando a ciascun passeggero illegalmente entrato, la multa da cinquanta a cinquecento *pesos*.

ART. 91. — Le società di navigazione, che contravvengono a quanto dispongono gli articoli 66 e 67 della presente legge, saranno richieste dalla Segreteria del Governo di mettersi in regola nel termine che sarà stabilito, e se ciò non faranno, nessuno dei piroscali ad esse appartenenti che trasportano emigranti sarà ammesso in porti messicani.

ART. 92. — Il capitano di un piroscalo che parta da qualche porto nazionale prima che abbia subito la visita di partenza di cui all'articolo 74, da parte dei funzionari dell'emigrazione e di aver ricevuto da essi l'autorizzazione prescritta, sarà punito con la multa da cento a mille *pesos*.

ART. 93. — La stessa pena fissata nell'articolo precedente, sarà applicata ai capitani dei piroscafi che imbarcano equipaggi o passeggeri in porti nazionali, che non abbiano ottemperato alle prescrizioni stabilite dalla presente legge per emigrare.

ART. 94. — Le infrazioni agli articoli 48 e 79 della presente legge saranno punite amministrativamente con multa da cinquecento a mille *pesos*. In caso di recidiva si comunicherà ai Consoli messicani il numero e la matricola del piroscavo contravventore perchè non gli si accordino autorizzazioni per porti messicani. Se il piroscavo mancante di tali autorizzazioni entrasse nelle acque territoriali sarà trattato come pirata.

ART. 95. — Colui il quale senza possedere i requisiti stabiliti nell'articolo 73, stipula contratti della specie indicata nello stesso articolo, sarà punito con la multa da cento a mille *pesos*.

ART. 96. — Colui che, senza stipulare con i lavoratori i contratti ai quali si riferisce l'articolo 73 dalla presente legge, li faccia emigrare dal paese, e colui il quale, quando abbia stipulato tali contratti, li faccia abbandonare nella Repubblica senza ottemperare alle prescrizioni già stabilite, sarà punito dall'autorità giudiziaria con la pena da uno a due anni di prigione o con la multa da cento a due mila *pesos*.

Se si sarà usata coercizione o inganno per farli partire dal paese si raddoppierà la pena.

ART. 97. — Quando non si perverrà a constatare i fatti ai quali si riferisce l'articolo precedente, si procederà conformemente al Capitolo V dello stesso Titolo V, Libro I del Codice penale del distretto federale.

ART. 98. — Nel caso previsto nell'articolo 96, i Delegati di immigrazione e emigrazione, redigeranno il verbale relativo e procederanno alla detenzione del contravventore, effettuando la consegna dell'uno e dell'altro all'Agente del Ministero pubblico federale, per il seguito a farsi.

ART. 99. — Le infrazioni alla presente legge e relativo regolamento, non previste negli articoli precedenti, saranno punite amministrativamente con multa da dieci a cinquecento *pesos*.

ART. 100. — Le Compagnie di navigazione, di immigrazione, emigrazione e colonizzazione e le imprese di trasporto aereo, saranno pecuniariamente responsabili delle violazioni alla presente legge commesse dai propri impiegati o agenti; conseguentemente quando alcuno di essi non paghi le multe imposte per infrazioni alla presente legge, commesse nel servizio al quale sono preposti, si procederà verso la Compagnia, esercitando la facoltà fiscale-coattiva, se del caso.

ART. 101. — Spetta ai Delegati della migrazione applicare le pene amministrative stabilite nella presente legge; però le loro decisioni saranno rivedute, a richiesta delle parti, dalla Segreteria del Governo.

Se la pena fu pecuniaria, sarà imposto un pagamento immediato, e, in caso di ricorso, l'ammontare resterà in qualità di deposito negli uffici fiscali o dogane, mentre la Segreteria competente espletterà la procedura relativa.

ART. 102. — In ogni caso in cui s'imponga una multa e questa non sia pagata, si commuterà in arresto che non potrà superare i quindici giorni. In tal caso, il contravventore subirà la detenzione da tal momento facendosene comunicazione telegrafica alla Segreteria del Governo, come pure della istanza di revisione se ve ne fu.

CAPITOLO X.

Della organizzazione dei servizi di immigrazione e emigrazione.

ART. 103. — Tali servizi dipenderanno direttamente dalla Segreteria del Governo; conseguentemente, tutto ciò che concerne il personale che disimpegna le funzioni proprie di questo servizio sarà di competenza della detta Segreteria di Stato, che organizzerà e regolerà tali funzioni, d'accordo con le necessità legali, economiche e amministrative dello stesso servizio.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 1. — La presente legge avrà vigore dal primo giugno del corrente anno.

ART. 2. — S'intendono abrogate la legge di immigrazione 22 dicembre 1908, e, in generale, tutte le disposizioni che si oppongono alle prescrizioni della presente legge.

ART. 3. — L'Esecutivo dell'Unione, per mezzo della Segreteria del Governo, emanerà, nel più breve tempo possibile, il regolamento relativo.
